



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (MOGHERINI)
di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)
con il Ministro della giustizia (ORLANDO)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)**

(V. Stampato Camera n. 2676)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 giugno 2015

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 giugno 2015*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 54.544 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 44.986 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN
DI COOPERAZIONE NEL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, AL
TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE, DI
PRECURSORI E SOSTANZE CHIMICHE IMPIEGATE PER LA LORO PRODUZIONE,
AL TERRORISMO E AD ALTRE FORME DI CRIMINALITÀ



Stato per la Cooperazione
Economico e del Lavoro
Senato

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan, qui di seguito denominate le "Parti",

convinti della importanza della cooperazione internazionale per prevenire efficacemente e contrastare la criminalità organizzata e - in particolare - i reati connessi alle sostanze stupefacenti, all'immigrazione clandestina e al terrorismo;

preoccupati riguardo all'aumento del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, dei precursori e del loro uso illegale nonché riguardo al traffico illegale delle materie prime e delle sostanze chimiche impiegate per la loro produzione;

richiamandosi alla Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, modificata dal Protocollo firmato il 25 marzo 1972; alla Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971; alla Convenzione sul Contrasto al Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope del 20 dicembre 1988; alla Convenzione Internazionale per la Repressione degli Attentati Dinamitardi di matrice terroristica del 12 gennaio 1998; alla Convenzione Internazionale per la Soppressione del Finanziamento al Terrorismo del 10 gennaio 2000; al Trattato di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kazakhstan, firmato il 5 maggio 1997;

tenuto conto della Convenzione ONU contro la Criminalità Organizzata Transnazionale del 13 dicembre 2000;

confermando la propria determinazione nel contrasto al terrorismo;

determinati ad adottare misure efficaci per combattere la falsificazione e la contraffazione di documenti impiegati per l'immigrazione clandestina,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti, in ottemperanza al presente Accordo, alla pertinente legislazione nazionale e agli Accordi Internazionali da esse riconosciuti, cooperano al fine di contrastare la criminalità organizzata e le sue diverse forme, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, i precursori e le sostanze chimiche impiegate per la loro produzione, il terrorismo ed altri reati, inclusa la relativa prevenzione, repressione, investigazione e divulgazione. Il presente Accordo non prevede la reciproca assistenza legale in materia di criminalità ed estradizione.

ARTICOLO 2

La cooperazione tra le Parti include i seguenti tipi di reato:

- traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, precursori e sostanze chimiche come pure gli strumenti e le attrezzature impiegati per la loro produzione, ad es. i reati indicati nell'articolo 3, comma 1 e 2 della Convenzione ONU contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope, stipulata a Vienna il 20 dicembre 1988;
- crimini riferibili ad attività economiche;
- corruzione;
- terrorismo;
- favoreggiamento dell'immigrazione clandestina;

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- traffico di esseri umani;
- fabbricazione e diffusione di titoli, carte di credito, denaro e altri mezzi di pagamento falsificati;
- falsificazione di documenti ufficiali;
- reati contro la proprietà;
- criminalità ambientale;
- traffico illecito di armi da fuoco, di munizioni, di esplosivi, di materiali radioattivi, nucleari e tossici, di beni e di tecnologie di importanza strategica come pure di altri materiali impiegati per la produzione di armi di distruzione di massa;
- traffico illecito di opere d'arte;
- crimini informatici e telematici.

Previo consenso delle Parti, la cooperazione potrà includere qualsiasi altro tipo di reato che le Parti siano reciprocamente interessate a perseguire.

ARTICOLO 3

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo:
Gli organismi competenti delle Parti sono:
Per la parte Italiana:
 - Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.Per la parte Kazaka:
 - Ministero degli Affari Interni della Repubblica del Kazakhstan;
 - Comitato per la Sicurezza Nazionale della Repubblica del Kazakhstan;
 - Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica del Kazakhstan;
 - Agenzia della Repubblica del Kazakhstan per la Prevenzione dei Crimini Economici e della Corruzione (Polizia Tributaria);
 - Servizio della Guardia Presidenziale della Repubblica del Kazakhstan;
 - Ministero della Difesa della Repubblica del Kazakhstan;
 - Comitato di Controllo Doganale del Ministero delle Finanze della Repubblica del Kazakhstan.
2. Gli organismi competenti delle Parti dovranno immediatamente informarsi reciprocamente tramite i canali diplomatici in caso di modifica delle loro denominazioni ufficiali.
3. Le Parti informeranno circa i punti di contatto degli organismi competenti dei rispettivi Stati tramite i canali diplomatici.

ARTICOLO 4

Ai fini del contrasto alla criminalità organizzata, le Parti, in conformità alla legislazione nazionale dei loro Stati, cooperano nel modo seguente:

- 1) scambio di informazioni sistematico, dettagliato ed immediato sulle varie forme di criminalità organizzata e sulla lotta contro di essa, su richiesta o iniziativa di una delle Parti. Scambio di informazioni operative di reciproco interesse anche in relazione ad eventuali contatti tra le associazioni e gruppi di criminalità organizzata nei Paesi di entrambe le Parti;
- 2) scambio di esperti e organizzazione di corsi di formazione comuni su specifiche tecniche investigative e operative;
- 3) scambio di atti legislativi e di strumenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e formative sulla lotta contro la criminalità organizzata, e di informazioni sui mezzi tecnici di sicurezza personale impiegati in operazioni speciali;
- 4) costante scambio reciproco di esperienze e conoscenze tecniche relative alla sicurezza delle reti di comunicazione informatica;

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 5) scambio periodico di esperienze e conoscenze tecniche relative alla sicurezza dei trasporti aerei, marittimi e ferroviari, anche allo scopo di migliorare gli standard di sicurezza adottati negli aeroporti, nei porti marittimi e nelle stazioni ferroviarie per la prevenzione di atti terroristici;
- 6) cooperazione nella conduzione di ispezioni operative.

Gli organismi competenti delle Parti, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e nell'ambito delle proprie competenze, forniranno assistenza reciproca nelle indagini sui crimini, sulla ricerca e sulla detenzione di persone sospettate di aver commesso un reato.

ARTICOLO 5

Ai fini del contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e tossiche, nonché di precursori, gli organi competenti delle Parti - in conformità alla loro legislazione nazionale sulle condizioni di reciprocità - forniscono le necessarie informazioni.

Gli organi competenti delle Parti si scambieranno:

i dati sulle persone sospettate di aver commesso un reato o di aver partecipato a crimini connessi al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e di sostanze chimiche impiegate per la loro produzione e nuovi tipi di esse;

le informazioni sulle circostanze del reato, in particolare, il momento, il luogo, il metodo ed i mezzi usati per commetterlo al fine di rendere noti e prevenire i reati;

le informazioni su atti illegali correlati alla dispersione, durante le operazioni di importazione ed esportazione, di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e nuovi tipi di essi, come contemplato nelle Convenzioni Internazionali sul Controllo delle Droghe;

le esperienze pratiche, le pubblicazioni scientifiche ed analitiche sul traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e nuovi tipi di essi;

eventuali altre informazioni, la cui diffusione non sia in conflitto con la legislazione nazionale della Parte a cui vengono richieste.

Le Parti si impegnano ad adottare misure comuni per la lotta contro il traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e nuovi tipi di essi, ricorrendo, ove previsto dalla legislazione nazionale delle Parti, alla tecnica delle "consegne controllate" e delle "attività sotto copertura".

ARTICOLO 6

Ai fini del contrasto del terrorismo, gli organi competenti delle Parti, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, scambieranno informazioni, in particolare su atti terroristici pianificati e compiuti, sui relativi preparativi, sulle forme e sui metodi del loro compimento, sui gruppi terroristici, nonché sulle persone che nel territorio dello Stato dell'altra Parte pianificano, compiono o hanno compiuto reati contro gli interessi dell'altra Parte.

Lo scambio delle informazioni su persone sospettate di appartenere ad organizzazioni estremiste si effettuerà in ciascun caso concreto se ciò si rendesse necessario per il contrasto degli atti terroristici o per la prevenzione dei reati che rappresentano una minaccia sostanziale per la sicurezza nazionale e pubblica.

Tale scambio dovrà avvenire esclusivamente fra le unità di antiterrorismo dei competenti organi delle Parti.

ARTICOLO 7

Ai fini del contrasto dell'immigrazione clandestina, gli organi competenti delle Parti, in conformità con la loro legislazione nazionale, effettueranno uno scambio di informazioni su quanto segue:

- fatti relativi all'attraversamento clandestino dei confini dello Stato da parte di persone provenienti dai territori delle Parti;
- fatti relativi alla scoperta di documenti falsificati utilizzati per attraversare i confini statali delle Parti;
- attività perpetrate da gruppi di criminalità organizzata coinvolti nell'immigrazione clandestina.

ARTICOLO 8

Le Parti rafforzeranno e potenzieranno la cooperazione tra i rispettivi Uffici Centrali Nazionali Interpol.

ARTICOLO 9

Le Parti concordano che i dati personali e sensibili trasmessi nell'ambito del presente Accordo siano utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal medesimo, conformandosi alle disposizioni della legislazione nazionale degli Stati delle Parti e agli Accordi Internazionali da esse riconosciuti.

I dati personali possono essere ritrasmessi, per gli scopi del presente Accordo, a terzi, unicamente previa autorizzazione scritta della Parte che li aveva comunicati, nel rispetto di quanto prescritto nel comma precedente.

ARTICOLO 10

Ciascuna delle Parti può respingere la richiesta di assistenza di cui al presente Accordo, se ritiene che la stessa possa mettere a repentaglio la sovranità o la sicurezza del proprio Paese o altri interessi, o se sia in conflitto con la propria legislazione nazionale.

ARTICOLO 11

Le Parti sostengono separatamente le spese necessarie per l'attuazione del presente Accordo entro i limiti delle proprie risorse finanziarie, come previsto dalle rispettive legislazioni nazionali, ove non altrimenti concordato per ogni specifico caso.

ARTICOLO 12

Ogni controversia fra le Parti in merito all'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo dovrà essere risolta mediante la negoziazione e la consultazione.

ARTICOLO 13

Previo reciproco consenso delle Parti, il testo del presente Accordo può essere modificato o integrato tramite protocolli aggiuntivi che entreranno in vigore in conformità all'articolo 14 del presente Accordo e costituiranno parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 14


Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica scritta delle Parti sull'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.

Il presente Accordo avrà durata illimitata e rimarrà in vigore finché una delle Parti notifichi all'altra, tramite canali diplomatici, la propria intenzione di denunciare l'Accordo. Il presente Accordo cesserà di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica scritta.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ROMA, il 5 Novembre 2009, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, kazaka, inglese e russa, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di discordanza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica del Kazakhstan



AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
ON COOPERATION IN COMBATING ORGANIZED CRIME,
ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES,
PRECURSORS AND CHEMICALS USED FOR THEIR PRODUCTION, TERRORISM AND
OTHER FORMS OF CRIME

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Kazakhstan, hereinafter referred to as the "Parties",

convinced of the importance of international cooperation in effective preventing and combating organized crime and - in particular - crimes related to drugs, illegal immigration and terrorism;

concerned about the increase of the illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, precursors and their abuse as well as about the illegal trade of raw materials and chemicals used for their production;

recalling the Single Convention on Narcotic Drugs of March 30, 1953 as amended by the Protocol signed on March 25, 1972; the Convention on Psychotropic Substances of February 21, 1971; the Convention On The Fight Against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of December 20, 1988; the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings of January 12, 1988; the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of January 10, 2000; the Friendship and Cooperation Treaty between the Italian Republic and the Republic of Kazakhstan concluded on May 5, 1997;

proceeding from the UN Convention Against Transnational Organized Crime of December 13, 2000;

confirming their determination to combat terrorism;

determined to adopt effective measures to fight against the forgery and counterfeiting of documents used for illegal immigration;

have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Parties in compliance with this Agreement, the relevant national legislation of their States and the International Agreements acknowledged by them cooperate with a view to combating organized crime and its various forms, illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances, precursors and chemicals used for their production, terrorism and other crimes, including their preventing, suppressing, investigating and disclosing. The Agreement does not provide for mutual legal assistance in criminal matters and extradition.

ARTICLE 2

Cooperation between the Parties includes the following types of offences:

- illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, precursors and chemicals as well as the instruments and/or equipment used for their production i.e. the offences indicated in Article 3, items 1 and 2 of the UN Convention on the Fight Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, done in Vienna on December 20, 1988;
- economic activity related crimes;

- corruption crimes;
- terrorism;
- aiding and abetting of illegal immigration;
- trafficking in human beings;
- making and circulating of securities, credit cards, money and other forged means of payment;
- forgery of official documents;
- crimes against property;
- environmental crime;
- illicit traffic in firearms, ammunition, explosives, radioactive, nuclear, and toxic materials, goods and technologies of strategic importance as well as other materials used for weapons of mass destruction production;
- illicit traffic in works of art;
- cyber crime.

Subject to the consent of the Parties, cooperation may include any other type of offence which the Parties are mutually interested to prosecute.

ARTICLE 3

1. For the purpose of implementing this Agreement:
The competent bodies of the Parties' States are the following:
For the Italian side:
 - Ministry of Interior – Public Security Department;For the Kazakh side:
 - Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan;
 - National Security Committee of the Republic of Kazakhstan;
 - General Prosecutor's Office of the Republic of Kazakhstan;
 - Agency of the Republic of Kazakhstan on Prevention of Economic and Corruption Crimes (Finance Police);
 - President's Guard Service of the Republic of Kazakhstan;
 - Defence Ministry of the Republic of Kazakhstan;
 - Customs Control Committee of the Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan.
2. The competent bodies of the Parties' States shall immediately inform each other through diplomatic channels in case of change of their official names.
3. The Parties shall inform on contact points of their States' competent bodies through diplomatic channels.

ARTICLE 4

With the view to combating organized crime the Parties in compliance with the national legislation of their States cooperate in the following forms:

- 1) systematic, detailed and immediate exchange of information on the various forms of organized crime and on the fight against it, on one Party's request or initiative. Exchange of operational information of mutual interest, also in relation to any contacts between organized crime associations and groups in both Parties' countries;
- 2) exchange of experts and organization of joint training courses in specific investigative and operative techniques;

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 3) exchange of legislative acts and regulatory instruments, scientific, professional and educational publications on the fight against organized crime, as well as of information on the technical means of personal security used in special operations;
- 4) constant mutual exchange of experience and technical knowledge concerning the security of computer communication networks;
- 5) periodical exchange of experience and technical knowledge concerning the security of air, sea and rail transport, also with a view to upgrading the security standards adopted at airports, sea ports and railway stations for the prevention of terrorist acts;
- 6) cooperation in conducting operative investigation.

The competent bodies of the Parties' States in compliance with the national legislations of their States and within their scope assist each other in investigations of crimes, searching and detention of persons suspected of committing crimes.

ARTICLE 5

With a view to combating the illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic and toxic substances and precursors, the competent bodies of the Parties' States -- in compliance with their national legislation on the conditions of reciprocity -- supply the necessary information.

The competent bodies of the Parties' States shall exchange:

- data on the persons suspected of committing crimes or participating in crimes related to the illegal traffic in narcotic drugs, psychotropic substances, precursors and chemicals used for their production and new types thereof;
- information on the circumstances of the offence, in particular time, place, method and means used to commit it, in order to disclose and prevent crimes;
- information on unlawful acts related to the leakage of narcotic drugs, psychotropic substances, precursors and new types thereof during import and export operations as envisaged by the International Conventions on Drugs Control;
- practical experience, scientific and analytical publications on the illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances, precursors and new kinds thereof;
- any other information, the supply of which does not contradict the national legislation of the requested Party's State.

The Parties undertake to adopt joint measures on combat the illicit traffic in narcotic drugs, psychotropic substances, precursors and new kinds thereof by resorting - where envisaged in the relevant national legislation of the Parties' States - to the technique of "controlled deliveries" and to "undercover activities".

ARTICLE 6

With a view to combating terrorism, the competent bodies of the Parties' States - in compliance with their national legislation - shall exchange information, in particular on planned and perpetrated terrorist acts, on the relevant preparations, forms and methods of their perpetration, terrorist groups and on the persons who - in the territory of the State of the other Party - plan, perpetrate or have committed crimes against the interests of the other Party's State.

The exchange of information on persons suspected of belonging to extremist organizations take place in each specific case, if it is necessary to counter terrorist acts or to prevent offences representing a substantial threat to national and public security.

Such exchange takes place only between antiterrorist units of the competent bodies of the Parties' States.

ARTICLE 7

For the purpose of combating illegal immigration, the competent bodies of the Parties' States - in compliance with their national legislation - shall exchange information on:

- facts concerning the illegal crossing of State borders by persons coming from the territories of the Parties' States;
 - facts concerning detection of forged documents used to cross the State borders of the Parties' States;
- activities carried out by organized crime groups involved in illegal immigration.

ARTICLE 8

The Parties shall strengthen and enhance cooperation between their Interpol National Central Bureaus.

ARTICLE 9

The Parties agree that personal and sensitive data transmitted in the framework of this Agreement shall be used only for the purposes envisaged in it, in compliance with the provisions of national legislation of the Parties' States and international agreements to which they are bound.

Personal data can be re-transmitted for the purposes envisaged in this Agreement to the third parties only upon written authorization of the communicating Party, in compliance with the provisions of the preceding paragraph.

ARTICLE 10

The Party may reject the request of assistance envisaged by this Agreement in case it may cause damage to the sovereignty or the security or other interests of its State or if it contradicts national legislation of this Party's State.

ARTICLE 11

The Parties bear independently the expenses necessary for the implementation and implementation of the Agreement within the limits of their financial resources as provided for by the national legislation of the Parties' States if not agreed otherwise in each specific case.

ARTICLE 12

Any disputes between the Parties concerning the interpretation of this Agreement's provisions are to be settled by the way of negotiations and consultations.

ARTICLE 13

Subject to the mutual consent of the Parties, the text of this Agreement may be amended or supplemented by means of separate protocols which are to enter into force in compliance with the Article 14 of the Agreement and are to be its integral parts.

ARTICLE 14

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification of the Parties on the fulfilment of the national legal procedures required for the entry into force of the Agreement.

This Agreement is concluded for an indefinite period of time and shall remain in force until one of the Parties notifies the other, through diplomatic channels, its intention to terminate this Agreement. This Agreement shall be terminated six months after the date of the receipt of such written notification.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done at Rome, on 5 November 2009, in two originals, each in Italian, Kazakh, English and Russian languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

For the Government
of the Italian Republic



For the Government
of the Republic of Kazakhstan



